



CONVEGNO

Ricostruzione post sisma
2016: aggiornamenti
normativi.

Innovazione tecnologica per
liberi professionisti e
proposte per incentivi fiscali

19 MAGGIO 2025

Le recenti Ordinanze Commissariali e la proposta di aggiornamento delle Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate – PARTE 1

Ing. Gianluca Fagotti

DIRIGENTE RICOSTRUZIONE PRIVATA U.S.R. UMBRIA

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: LA MISURA DEL CONTRIBUTO

Dicembre 28, 2024

Sisma 2016 e 110%: plafond raggiunto. Ora nuova ordinanza per aumenti e maggiorazioni "anti-accogli"

Home / News / Cittadini / Sisma 2016 e 110%: pla...



<https://sisma2016.gov.it/2024/12/28/sisma-2016-e-110-plafond-raggiunto-ora-nuova-ordinanza-per-aumenti-e-maggiorazioni-anti-accogli/#:~:text=Il%20plafond%20da%20330%20milioni,23%20maggio%202024%2C%20n.>

PLAFOND 2024 ≈ **20%**
della quota parte del
COSTO DELL'INTERVENTO
non coperto dal
CONTRIBUTO SISMA



15-20%
COSTO
PARAMETRICO



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: MODIFICHE ALL'ALLEGATO 5 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA – TABELLA 6)

	Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5					
Costo parametrico	Livello operativo L0		Livello operativo L1	Livello operativo L2	Livello operativo L3	Livello operativo L4
Fino a 130 mq.	480		1050	1360	1545	1825
Da 130 a 220 mq.	396		925	1110	1360	1575
Oltre i 220 mq.	360		805	990	1175	1385

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: MODIFICHE ALL'ALLEGATO 5 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA – TABELLA 7

Lett. b) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- **Dal 10 al 12%** Efficientamento energetico edifici L4 con classe A

Lett. c) - CANTIERE DISAGIATO

- **Incremento alternativo, fino al 10%** anche in deroga alle distanze minime con condizioni di oggettiva difficoltà di impostazione del cantiere e di raggiungimento dello stesso, per tenere conto dei relativi maggiori oneri economici da sostenere per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere analiticamente stimati ed asseverati dal professionista nell'elaborato giustificativo dell'incremento.

Lett. K-bis) - STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO

- Incremento del **10%** per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo L4.
- La presente maggiorazione non è cumulabile con quella di cui alla lettera k) (solai in legno)..

Lett. o) - RIDUZIONE VOLUMETRIE

- Incremento del **10%** per la ricostruzione con riduzione di volume e di superficie almeno pari al 25%.
- Incremento del **20%** per la ricostruzione con riduzione di volume e di superficie almeno pari al 50%.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: MODIFICHE ALL'ALLEGATO 5 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA – TABELLA 7

Art.9 comma 4 (edilizia zona rurale) - RIDUZIONE VOLUMETRIE

- Da **8% al 10%** per la ricostruzione con riduzione di volume e di superficie almeno pari al 25%.
- Dal **15% al 20%** per la ricostruzione con riduzione di volume e di superficie almeno pari al 50%.

Lett. p) - STRUTTURE RICETTIVE STRATEGICHE

- **20%** per la progettazione volontaria di strutture alberghiere, convitti, collegi e studentati in classe d'uso IV (obbligo mantenimento destinazione d'uso).

Incremento lett. c) - CANTIERE DISAGIATO E AREALE DISAGIATO

- cantiere disagiato cumulabile con l'incremento della lett. n) (comuni maggiormente colpiti all. 7 TURP)

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Art. 13 comma 1 - AGGREGATI EDILIZI

- Dal **10% al 12%** - tre edifici in aggregato.
- Dal **15% al 17%** - cinque edifici in aggregato.
- Dal **17 al 20%** - otto edifici in aggregato o cinque edifici che costituiscono unico isolato.

Art. 14 comma 2 - INTERVENTI UNITARI CHE HANNO BASE VOLONTARIA

- Incremento del **10%** per gli interventi unitari con livello di sicurezza uniforme.
- Tale incremento non è cumulabile con quello della lettera e) della tabella 7 dell'Allegato 5. In questo caso non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui all'art. 13

Art. 94 comma 1 – PARITÀ DI TRATTAMENTO ANTE E POST 1945

- È stata equiparata la demolizione e ricostruzione in L4 post 1945 con ante 1945 in area vincolata dal punto di vista paesaggistico.
- **Fino al 14%** (Tab.2 a-Allegato 8) per ricostruzione L4 rientranti nella lett. g-bis) art.89

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: MODIFICHE ALL'ALLEGATO 4 E 5 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA – TABELLA 7.1)

ZONA SISMICA

- **12% ZONA SISMICA 1**
(no demolizione/ricostruzione volontaria)
- **7% ZONA SISMICA 2**
(no demolizione/ricostruzione volontaria)

ALTERNATIVI



$a_g \times S$

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO:

- Dal 5% al 7% $0,25g < a_g * S \leq 0,35g$
- Dal 10% al 12% $0,35g < a_g * S \leq 0,45g$
- Dal 15% al 18% $0,45g < a_g * S$

RICOSTRUZIONE TOTALE OBBLIGATORIA (L4)

- Dal 2% al 7% $0,25g < a_g * S \leq 0,35g$
- Dal 4% al 12% $0,35g < a_g * S \leq 0,45g$
- Dal 6% al 18% $0,45g < a_g * S$

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE TOTALE VOLONTARIA:

- Dal 2% al 3% $0,25g < a_g * S \leq 0,35g$
- Dal 4% al 5% $0,35g < a_g * S \leq 0,45g$
- Dal 6% al 7% $0,45g < a_g * S$



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: SPECIFICHE

DESTINAZIONE ABITATIVA

- ☐ CUMULO TOTALE DEGLI INCREMENTI **MAX 90%** DEL COSTO PARAMETRICO L4
- ☐ CUMULO TOTALE DEGLI INCREMENTI **MAX 70%** DEL COSTO PARAMETRICO ALTRI LIVELLI OPERATIVI
- ☐ INCREMENTI APPLICABILI SOLO SE SI UTILIZZA **PREZZARIO UNICO CRATERE**
- ☐ È POSSIBILE PRESENTARE UNA VARIANTE PER APPLICARE FUTURI AGGIORNAMENTI AL PUC E **PER LE SOLE CONCESSIONI CONTRIBUTIVE SUCCESSIVE ALL'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA**

DESTINAZIONE PRODUTTIVA

- ☐ INCREMENTI APPLICABILI SOLO SE SI UTILIZZA **PREZZARIO UNICO CRATERE**
- ☐ È POSSIBILE PRESENTARE UNA VARIANTE PER APPLICARE FUTURI AGGIORNAMENTI AL PUC E **PER LE SOLE CONCESSIONI CONTRIBUTIVE SUCCESSIVE ALL'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA**

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: ESEMPIO DI APPLICAZIONE

AGGREGATO IN L4 NEI COMUNI DELL' ALL. 7

TABELLA 6 – ALLEGATO 5
+ 5% PARAMETRICO L4

+ 10% per **CANTIERE DISAGIATO** (oltre ad areale disagiata)

+ 2% incremento per amplificazione sismica
miglioramento sismico /adeguamento sismico senza
demolizione

+ 2% per interventi in **aggregato**

+ 19% incrementi

RISPETTO AL REGIME PRECEDENTE

- Aggregato di 3 edifici tutti L4 nei comuni dell'Allegato 7 TURP
- Miglioramento/adeguamento sismico
- cantiere disagiato



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: ESEMPIO DI APPLICAZIONE

- zona sismica 1
- miglioramento sismico
- difficoltà di impostazione del cantiere con distanze maggiori rispetto quelle minime Tab.7 lett.c)



EDIFICIO L2

TABELLA 6 – ALLEGATO 5

+ 3% PARAMETRICO L2

Fino al + 10% per **CANTIERE DISAGIATO** (approvato da USR)

+ 5% (mediamente) **incremento per amplificazione sismica zona sismica 1**

+ 18% incrementi

RISPETTO AL REGIME PRECEDENTE

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: ESEMPIO DI APPLICAZIONE

SINGOLO EDIFICIO L4

TABELLA 6 – ALLEGATO 5
+ 5% PARAMETRICO L4

+ 2% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLASSE A PER L4

Fino al + 10% per CANTIERE DISAGIATO (approvato da USR)

+ 8% (mediamente) incremento per demolizione/ricostruzione obbligatoria

+ 25% incrementi
RISPETTO AL REGIME PRECEDENTE

- Edificio singolo L4 nel cratere
- Demolizione e ricostruzione
- Difficoltà oggettiva allestimento cantiere



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 222/2025: ESEMPIO DI APPLICAZIONE

- zona sismica 2
- intervento unitario edifici L2, L4 fuori cratere
- adeguamento sismico



INTERVENTO UNITARIO

TABELLA 6 – ALLEGATO 5

+ 3% PARAMETRICO L2

+ 5% PARAMETRICO L4

+ 10% per livello di sicurezza uniforme

+ 7% zona sismica 2

+ 20-22% incrementi

RISPETTO AL REGIME PRECEDENTE

ALTRE MODIFICHE NORMATIVE TRANSITORIO O.C.222/2025 COME MODIFICATO DALLA O.C.228/2025

Articolo 6

(Modifiche e integrazioni all'articolo 10 dell'Ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025)

1. L'articolo 10 dell'Ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli interventi per i quali sia stato comunicato l'inizio dei lavori alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni vigenti alla data di rilascio del contributo."

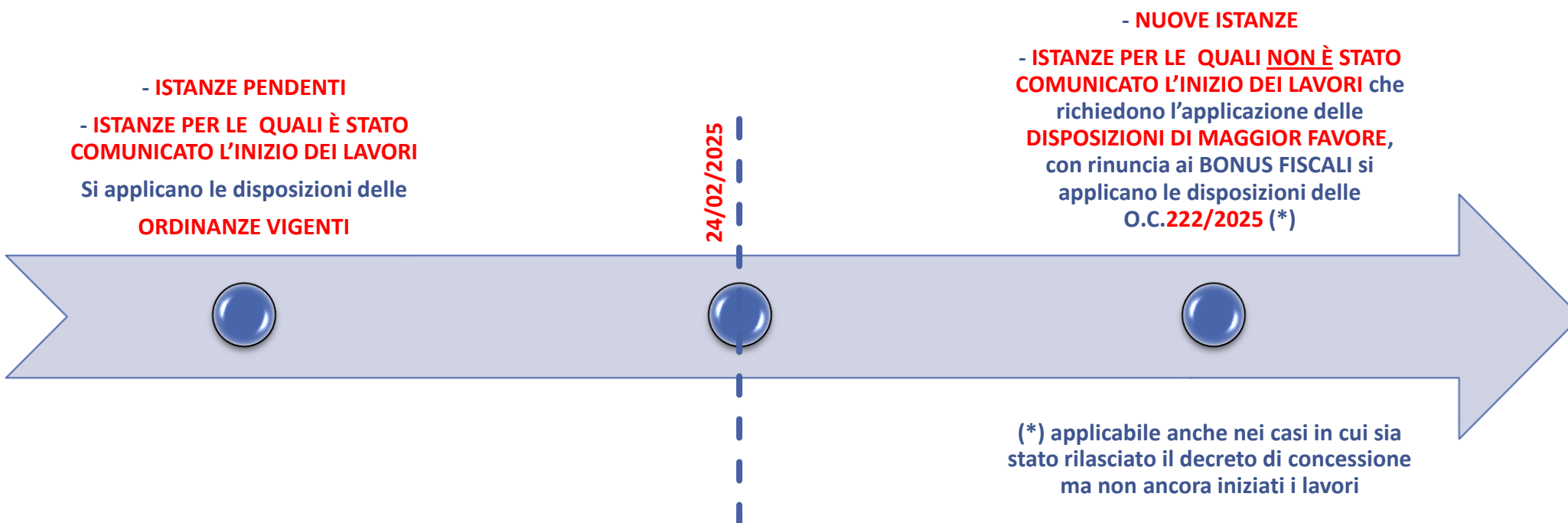
2. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, i soggetti interessati hanno facoltà, previa richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente Ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste."

Articolo 8

(Disposizioni transitorie delle disposizioni introdotte con gli articoli 2 e 6)

2. La facoltà prevista dall'articolo 10, comma 2, dell'Ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 come modificata dall'articolo 6 della presente Ordinanza, è riconosciuta anche per i soggetti in favore dei quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, ma che non abbiano trasmesso la comunicazione di inizio lavori alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

TRANSITORIO (ART.10 O.C.222/2025 COME MODIFICATO DA O.C.228/2025)



PROCEDURA

Caso di Variante (a RCR trasmesse prima della entrata in vigore della Ordinanza 222/2025, per la quale si chiede adesione)

- Nella 1° schermata sarà presente questo ulteriore flag:

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE MARCHE

via Velluti, 41 località Piediripa - 62100 Macerata

AL COMUNE DI CAMERINO

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Camerino

Richiesta di Contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

- | | |
|--|--|
| ☐ Variante amministrativa | ☐ Sostanziale |
| ☐ Variante edilizia | ☐ Non sostanziale |

☐ **Si chiede l'applicazione della Ordinanza commissariale n. 222/2025 (art. 10 c. 2)**

N.B. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente Ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.

PROCEDURA

- Al **quadro C** - Disciplina in materia di concorso di risorse, è stato aggiunto il seguente flag per gestire “liberamente” tale casistica (eliminato blocco su Sconto/Cessione):

Disciplina in materia di concorso di risorse*:

- ☐ Non ricorre il caso
- ☐ L'intervento presenta opere aggiuntive diverse da quelle attinenti alla ricostruzione post sisma 2016 (aumento di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura eccedenti) ai sensi art. 41 cc. 13-14 TU
- ☐ Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU): *
 - ☐ “Super bonus” ai sensi dell’art. 119 commi 1-ter e 4-quater del D.L. 34/2020
 - ☐ Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024)
 - ☐ Utilizzo diretto della detrazione
 - ☐ Opzione sconto in fattura
 - ☐ Opzione cessione del credito: ☐ BPER ☐ MPS ☐ Intesa San Paolo ☐ Altro (specificare).....
 - ☐ Altri incentivi fiscali

Importo lavori (i.incl.) _____ Spese tecniche (i.incl.) _____

*A tal fine si allega relativa documentazione (codice SP.23 del Quadro Z – Allegati)

Restano, in ogni caso, fermi gli adempimenti previsti dal D.P.C.M. 17/09/2024 e successivo D.P.C.M. del 29/10/2024, con cui sono stati definiti contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS in attuazione dell'art. 3 del D.L. 39/2024 al fine della fruizione delle agevolazioni del Superbonus e alle relative opzioni.



PROCEDURA

- Al **quadro D0** – Scheda edificio, è stata aggiunta ulteriore casistica di vincolo paesaggistico:

Incrementi su edificio di interesse culturale e paesaggistico

☐ L'unità immobiliare risulta essere di interesse culturale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 (codice dei beni culturali e del paesaggio) o di altra normativa di settore e pertanto si richiedono le seguenti maggiorazioni al costo convenzionale ai sensi dell'art. 94 TU (art. 6 dell'ord. 116/2021)

- a) Immobili dichiarati di interesse culturale e paesaggistico
- b) Immobili sottoposti a tutela "ope legis"
- c) Immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 42/04
- d) Collabenti vincolati
- e) Immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica
- f) Immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimento specifica
- g) Immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o bellezza panoramica, ovvero previsioni del piano paesaggistico
- g-bis) Immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945
- g-bis) Immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945 per interventi di ricostruzione con livello operativo L4 – (art. 94 c. 1 lett. i) TU)

PROCEDURA

- Al **quadro E** – asseverazioni, sono state aggiunte le seguenti:

DICHIARA INFINE

Applicazione regime costi parametrici e incrementi/maggiorazioni per determinazione Costo Convenzionale

- ☐ si richiede applicazione del regime di cui alle Ordinanze Commissariali n. 13-19/2017
- ☐ si richiede applicazione del regime di cui alla Ordinanza Commissariale n. 118/2021
- ☐ si richiede applicazione del regime di cui alla Ordinanza Commissariale n. 126/2022
- ☐ si richiede applicazione del regime di cui alla Ordinanza Commissariale n. 130/2022 (Testo Unico)
- ☐ trattandosi di **domanda pendente** alla data di entrata in vigore della Ordinanza commissariale n. 222/2025, per la quale non è stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, si **chiede di avvalersi delle norme di maggior favore**. A tal fine dichiara inoltre di **non avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 119 cc. 1-ter e 4-quater del DL 34/2020 (cd. Superbonus)**

Applicazione prezzario

Che per l'intervento:

- ☐ si chiede l'applicazione degli incrementi di cui alle Tabelle 7 e 7.1 dell'Allegato 5 al TURP, in quanto il computo metrico estimativo per la determinazione del costo dell'intervento, è **redatto sulla base del prezzario unico interregionale (P.U.C.)** predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorità per quello territorialmente di competenza
- ☐ **NON** si chiede l'applicazione degli incrementi di cui alle Tabelle 7 e 7.1 dell'Allegato 5 in quanto il computo metrico estimativo per la determinazione del costo dell'intervento **NON** è redatto sulla base del **prezzario unico interregionale (P.U.C.)** predisposto dal Commissario straordinario

PROCEDURA

- Al **quadro H** sono stati aggiornati gli incrementi nel seguente modo:

INCREMENTI ALL. 5 TU (ORDINANZA COMMISSARIALE 19/2021)			
Incremento richiesto	%	% richiesta	N. Edificio (*)
Art. 13 c. 1 TU - (Art. 15, e-4) In presenza di un aggregato edilizio ... il costo parametrico è ... maggiorato del 12% , il costo parametrico è maggiorato del 17% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 3% nel caso sia costituito da almeno otto edifici e costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici	12% 17% 20%		
Art. 15 bis, e-1 Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15 ... è possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi con l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo previsti dallo stesso articolo 15 ridotto al 50%	5% 7,5% 8,5%		
Art. 14 c. 2 TU - Interventi unitari , ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è maggiorato del 10% qualora si consegua per tutti gli edifici un livello di sicurezza uniforme. Tale incremento non è cumulabile con quello della lettera e) della tabella 7 dell'Allegato 5. Nei casi di cui al comma precedente non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente articolo 13	10%		
Art. 9 c. 4 TU - (Art. 17, e-4) Qualora la ricostruzione ... avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie ... il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato del 10% . Nel caso la riduzione sia di almeno il 50% , il costo parametrico è incrementato del 20%	10% 20%		
Art. 23 c. 9 TU - (Art. 22, e-4) Edifici da delocalizzare necessario a compensare le spese sostenute e documentate per l'atto pubblico di cessione gratuita dell'area al Comune e delle spese consequenziali (imposte registro, catastale, trascrizione, voltura e versamento IVA se dovuta)	5%		
Art. 94 c. 1 lett. g-bis TU - per immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945 Art. 9 c. 1, O.C. 131/2022 - Edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. N.B. L'incremento si applica solo alle domande di contributo presentate dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 (comma 5-bis dell'articolo 13 della Ordinanza 116/2021) per edifici costruiti in data posteriore al 1945 Tali maggiorazioni non sono cumulabili (art. 9 c. 1-bis, O.C. 131/2022)	10%		

All.5 Tab. 7 lett. a) TU - (All.1 Tab. 7 lett. b) Interventi di efficientamento energetico su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi del 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente	10%		
All.5 Tab. 7 lett. b) TU - (All.1 Tab. 7 lett. c) Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A	12%		
All.5 Tab. 7 lett. c) TU - (All.1 Tab. 7 lett. d) Ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di lunghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di distanze minime previste al primo periodo, ma sussistano comunque le condizioni di oggettiva difficoltà di impostazione del cantiere e di raggiungimento dello stesso, così come sopra elencate a titolo esemplificativo, potrà essere riconosciuto un incremento alternativo, fino alla percentuale massima 10%, per tenere conto dei relativi maggiori oneri economici da sostenere per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere analiticamente stimati ed avvalorati dal professionista nell'elaborato giustificativo dell'incremento.	10%		
All.5 Tab. 7 lett. d) TU - (All.1 Tab. 7 lett. e) 1 - Demolizione , asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell'edificio 2 - Demolizione e il successivo trattamento dal 20% al 40% del volume totale dell'edificio	10% 5%		
All.5 Tab. 7 lett. e) TU - (All.1 Tab. 7 lett. f) Interventi di miglioramento, adeguamento sismico, ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari e bifamiliari , classificati con livello operativo L1-L2-L3 (20%) - L4 (25%)	20% 25%		

PROCEDURA

- Al **quadro H** sono stati aggiornati gli incrementi nel seguente modo:

condizioni, o grossolanamente squadrata, o del tipo "a sacco", o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuota per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.			
All.5 Tab. 7 lett. h) TU - (All.1 Tab. 7 lett. i) Edifici di proprietà mista, pubblica e privata , la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II	3%		
All.5 Tab. 7 lett. i) TU - (All.1 Tab. 7 lett. j) Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. , 2% se superiore a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri e 3% se superiore a 1.000 metri	3% 2%		
All.5 Tab. 7 lett. j) TU - (All.1 Tab. 7 lett. k) Trattamento faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio, da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio oppure per la finitura eseguita con intonaci a base di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio - non cumulabile con gli incrementi lettera a)	3%		
All.5 Tab. 7 lett. k) TU - (All.1 Tab. 7 lett. l) Realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai non cumulabile con gli incrementi lettera a)	2%		
All. 5 Tab. 7 lett. k-bis) del 10% per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo I,4; la presente maggiorazione non è cumulabile con quella di cui alla lettera k).	10%		
All.5 Tab. 7 lett. l) TU - (All.1 Tab. 7 lett. m) Realizzazione di almeno il 90% degli infissi esterni in legno - non cumulabile con gli incrementi lettera a)	2%		
All.5 Tab. 7 lett. m) TU Interventi di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno	10%		
All. 5 Tab. 7 lett. n) TU - Edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'Allegato 7 del presente Testo unico , in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro	10%		
All.5 Tab. 7 TU - All.1 Tab. 7 Decremento u.i. produttive, prive di finiture particolari e impianti (Nota: si applica alla singola U.I.)	-30%		

All. 5 Tab. 7 TU Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attività dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 5% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista	5%		
All. 5 Tab. 7 lett. o) TU - del 10%, qualora la ricostruzione dell'edificio avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita; del 20%, qualora la ricostruzione dell'edificio avvenga con la riduzione di almeno il 50% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita. Il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio	10% 20%		
All. 5 Tab. 7 lett. p) TU - del 20% nel caso di progettazione volontaria di strutture alberghiere, convitti, collegi e studentati in classe d'uso IV di cui al paragrafo 2.4.2 delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018)	20%		
All.5 Tab. 7.1 TU - All.1, punto 7.1 Instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e cavità sotterranee	10%		
All.5 Tab. 7.1 TU - All.1, punto 7.1 Amplificazione sismica: Amplificazione sismica: $0,25g < a_g \leq 0,35g$ (miglioram/adeq. sismico/ricostruzione tot. obbligatoria) Amplificazione sismica: $0,25g < a_g \leq 0,35g$ (ricostruzione totale volontaria) Amplificazione sismica: $0,35g < a_g \leq 0,45g$ (miglioram/adeq. sismico/ricostruzione tot. obbligatoria) Amplificazione sismica: $0,35g < a_g \leq 0,45g$ (ricostruzione totale volontaria) Amplificazione sismica: $0,45g < a_g \leq 0,5g$ (miglioram/adeq. sismico/ricostruzione tot. obbligatoria) Amplificazione sismica: $0,45g < a_g \leq 0,5g$ (ricostruzione totale volontaria)	7% 3% 12% 5% 18% 7%		
IN ALTERNATIVA Zona sismica 1: incremento del 12% per tutti gli interventi ad esclusione della ricostruzione totale volontaria Oppure Zona sismica 2: incremento del 7% per tutti gli interventi ad esclusione della ricostruzione totale volontaria	12% 7%		

(*) Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici facenti parte dell'aggregato ai quali gli incrementi si riferiscono.

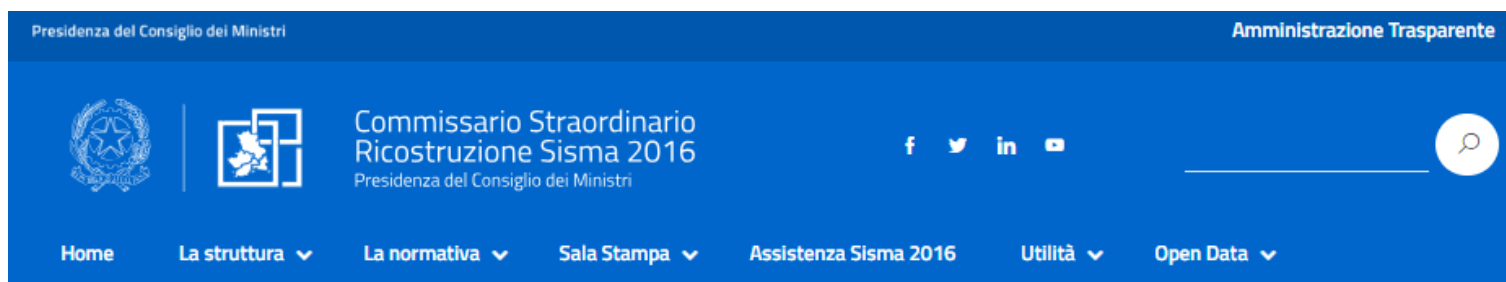
N.B. Gli incrementi di cui alle lettere i), k) ed l) non sono cumulabili con gli incrementi di cui al Capo I della Parte III (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico).

L'incremento per l'ubicazione disastrosa del cantiere di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera n).

PROCEDURA

N.B. Nel caso di Nuova RCR trasmessa a partire dal 24/03/2025 e relative successive varianti, rientrando pienamente nel campo di applicazione della OC 222/2025, al **Quadro E** non sarà quindi richiesto il regime applicato, ma solo **l'applicazione di quale Prezzario** e che tali modifiche sono attive nelle procedure di richiesta contributo per edifici interessati da danni gravi, sia abitativo (RCR-RES) che produttivo (RCR-PROD).

A partire dal 24/03/2025 è stata anche rilasciata la nuova versione del Foglio di calcolo (link: <https://sisma2016.gov.it/foglio-di-calcolo/>)



Foglio di calcolo

Foglio di calcolo versione 250414

Note di compilazione foglio di calcolo

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024:

LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020

Art. 3

Disposizioni varie sui professionisti

2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, del Decreto legge n. 189/2016, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

TESTO UNICO

DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Art. 119 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata

3. Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell'edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione geologica. Il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è fissato in centocinquanta.

Art. 120 – Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni

PROTOCOLLO DI INTESA

tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi.

Art. 1. Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità.

5. Per quanto riguarda le fasi prestazionali di cui al D.L.vo 81/08 relative al **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ove ricorra l'obbligo normativo di nomina**, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.4 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.4 (SICUREZZA CANTIERI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, FASCICOLO DELL'OPERA	Qbl.15+Qbll.20+Qblll.07	QS.01	Piano di sicurezza e coordinamento	0,12	0,12	0,12
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Qcl.12	QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25

Art. 7. Decorrenza di applicazione e norma di rinvio

I compensi disciplinati dal presente protocollo **sono corrisposti in relazione alla prestazione effettivamente resa e**, per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia ai criteri di cui al DM 140/2012.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024:

LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

<https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?Article=166>

← Anticipo per piano sicurezza

Soluzione

Domanda

/n

Se richiedo l'anticipo per il piano sicurezza devo necessariamente presentarlo?

/n

Risposta

/n

Sì, nel rispetto del Dlgs 81/2008

/n

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- 3.** Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- 11.** La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Art. 92

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) **((, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b))**.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

Art. 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione **((, se nota,))** delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione **((delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni))** delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA GENESI DELLA O.C.213/2024 E LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI

INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Allegato 2

Schema di

Contratto d'appalto

Art. 5 SUBAPPALTO

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d'ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:

- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
..... iscritta all'Anagrafe
- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
1 iscritta all'Anagrafe
- dell'importo di euro per i lavori di
..... all'impresa P. IVA
..... iscritta all'Anagrafe

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

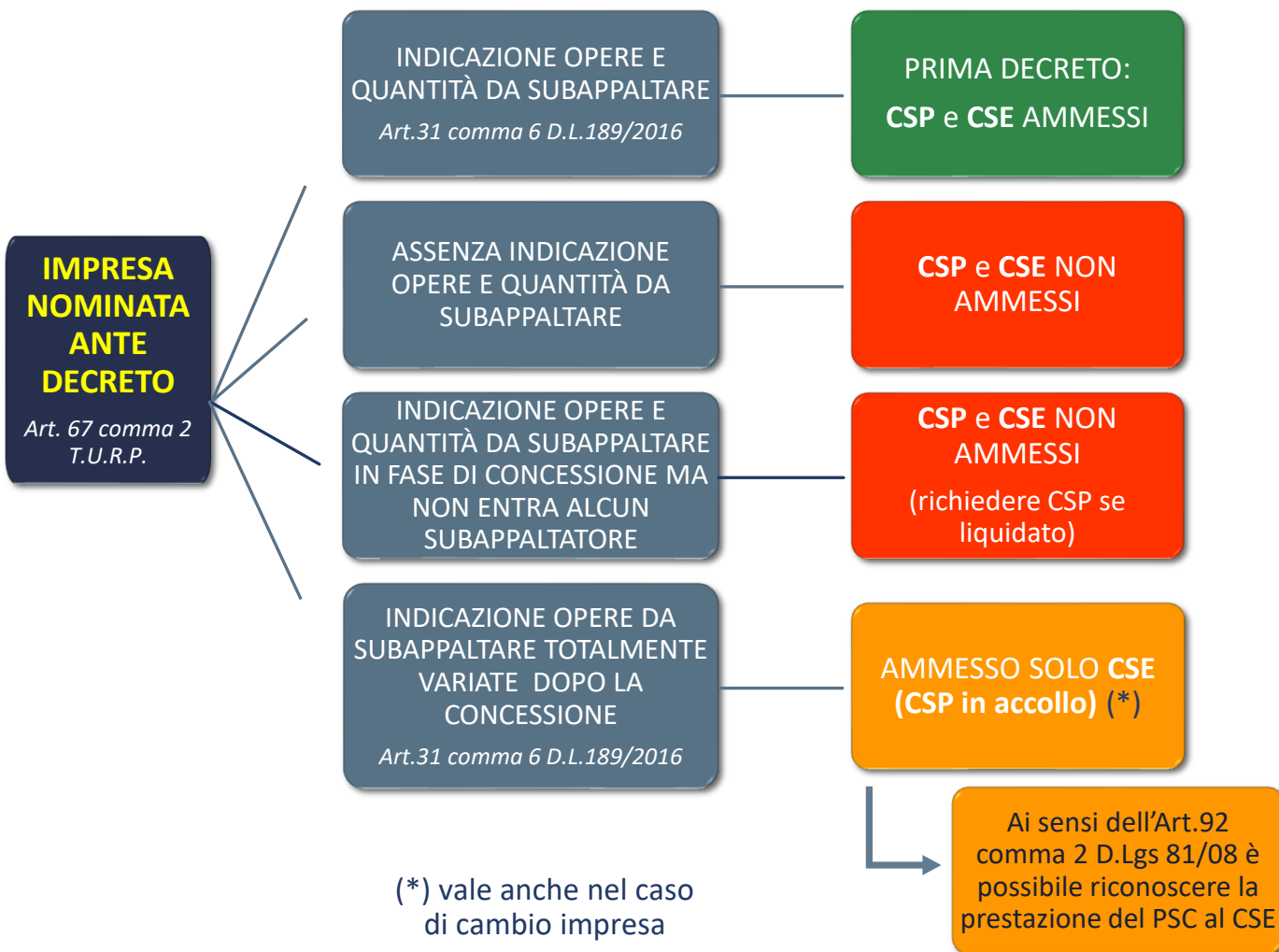
Modifica all'art.120 del T.U.R.P. introdotta dall'art.2 comma 2 dell'O.C.213/2024

Art. 120 – Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. **Nei soli casi di cui al primo periodo del precedente art.67 comma 1, la prestazione parziale del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è da intendersi conclusa all'atto dell'inizio lavori.** Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Le recenti Ordinanze Commissariali



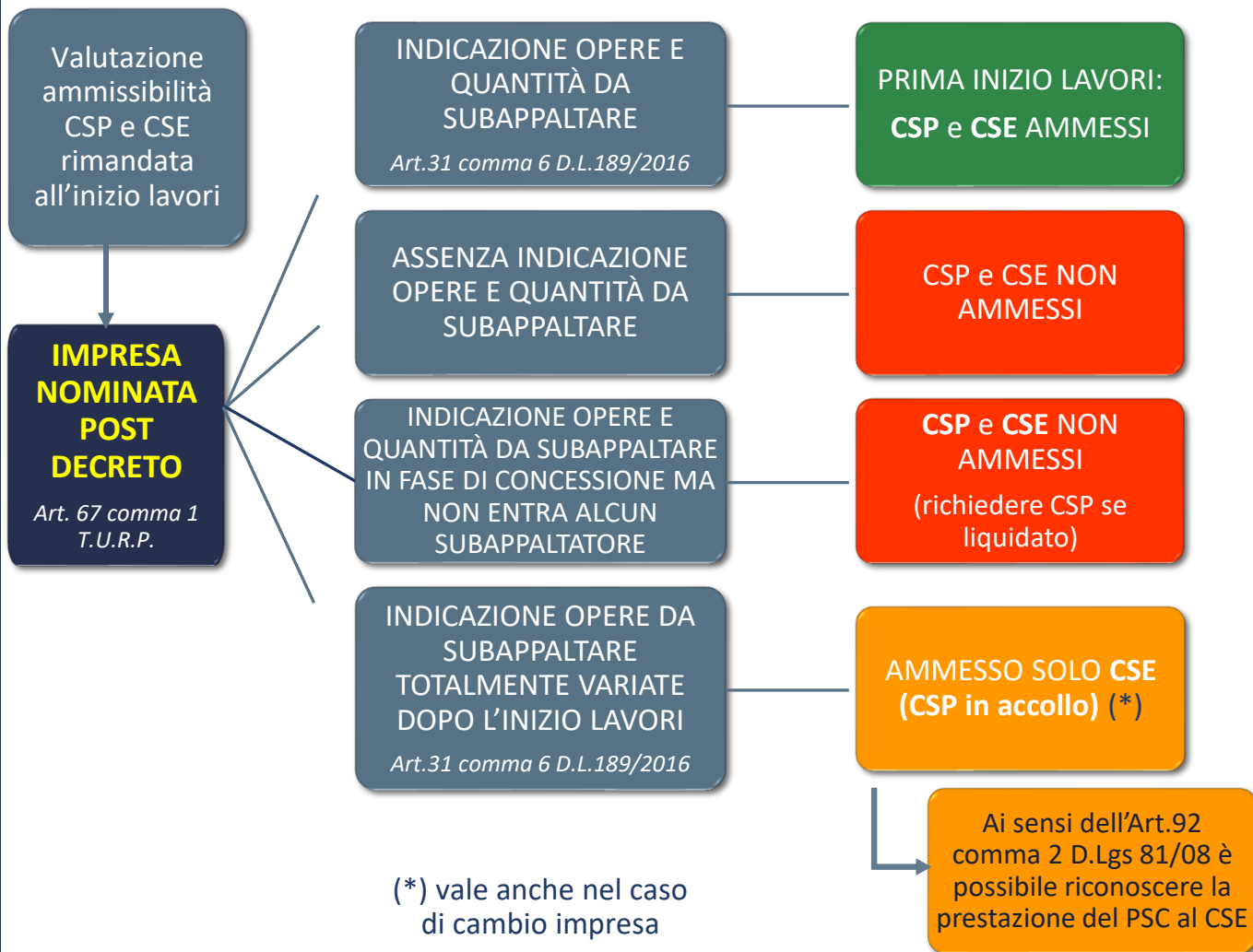
Tav. Z-2.4 (SICUREZZA CANTIERI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, FASCICOLO DELL'OPERA	Qbl.15+Qbil.20+Qbil.07	QS.01	Piano di sicurezza e coordinamento	0,12	0,12	0,12
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Qcl.12	QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25

TE RICOSTRUZIONE PRIVATA U.S.R. UMBRIA

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 213/2024: LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Le recenti Ordinanze Commissariali



Tav. Z-2.4 (SICUREZZA CANTIERI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, FASCICOLO DELL'OPERA	QbI.15+QbII.20+QbIII.07	QS.01	Piano di sicurezza e coordinamento	0,12	0,12	0,12
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	QcI.12	QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25

TE RICOSTRUZIONE PRIVATA U.S.R. UMBRIA

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 212/2024: o.c.116/2021

Articolo 4

(Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022)

1. All'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come introdotto dall'Ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023:

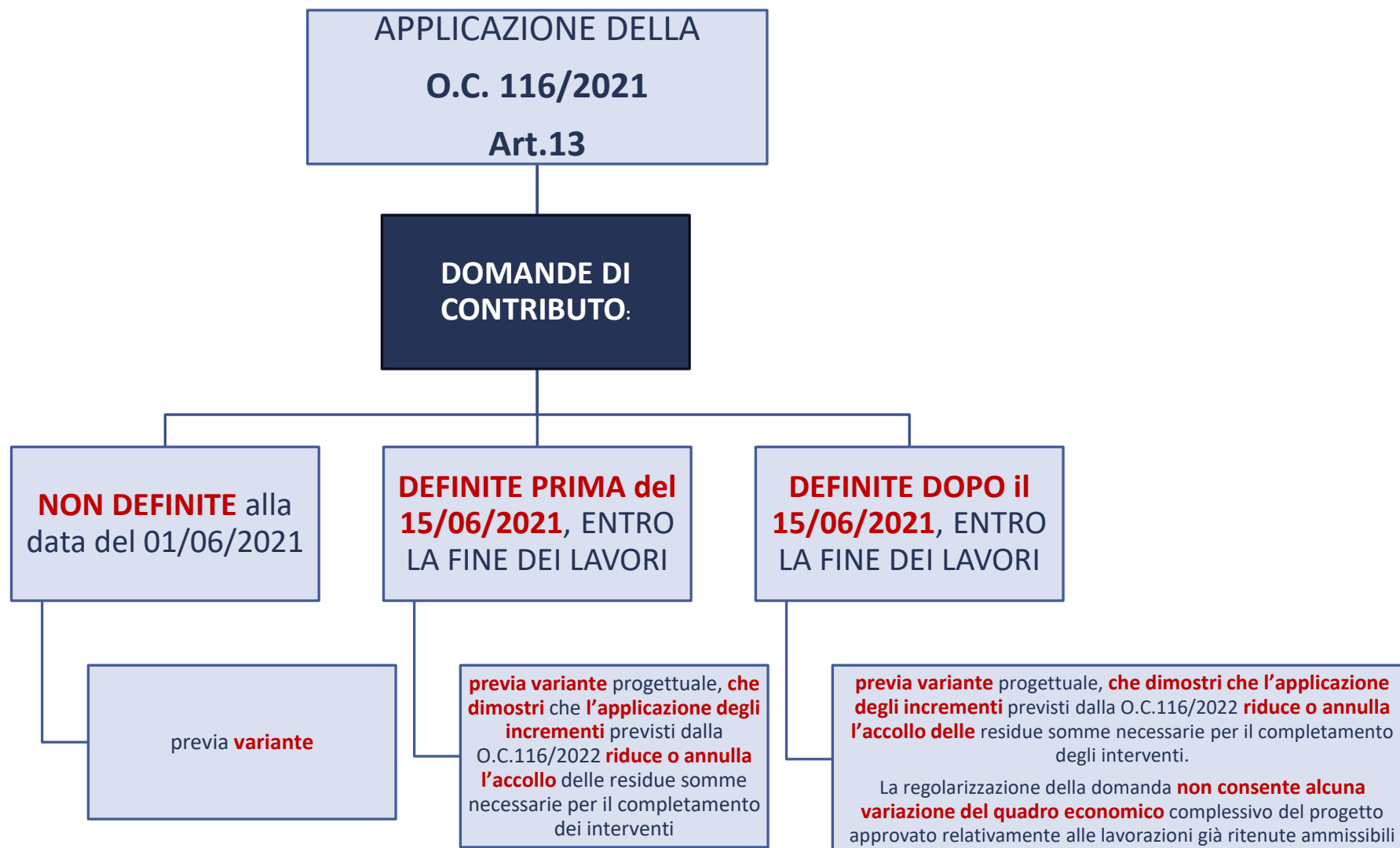
- a) le parole “entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro la fine dei lavori”;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La regolarizzazione della domanda non consente alcuna variazione del quadro economico complessivo del progetto approvato relativamente alle lavorazioni già ritenute ammissibili.”.



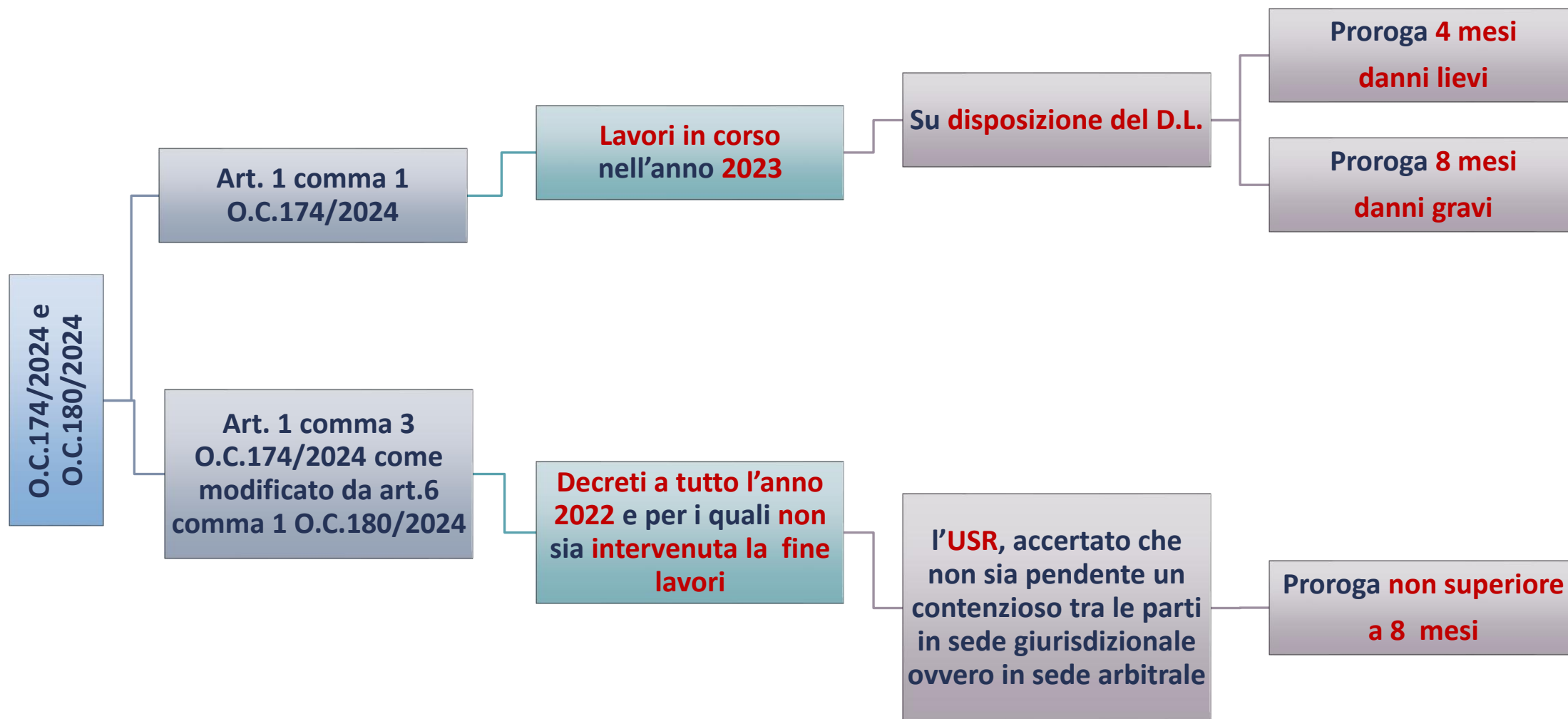
Articolo 9 dell'Ordinanza 131 del 30 dicembre 2022

2⁹ Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro la fine dei lavori¹⁰ nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi. La regolarizzazione della domanda non consente alcuna variazione del quadro economico complessivo del progetto approvato relativamente alle lavorazioni già ritenute ammissibili.¹¹

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA O.C. 212/2024: o.c.116/2021



TERMINI ESECUZIONE LAVORI **NORME PREVIGENTI** (O.C. 174/2024 – O.C.180/2024)



TERMINI ESECUZIONE LAVORI **NORME PREVIGENTI** (O.C. 174/2024 – O.C.180/2024)

		TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
		ORDINANZE COMMISSARIALI						
		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PROROGA (**)				SOSPENSIONE
Prevalente ABITATIVO, PRODUTTIVO		Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020 Art. 1 c. 1 O.C. 80/2019 Art. 6 c. 5 O.C. 111/2020	DISPOSIZIONE art. 6 c. 1 O.C. 126/2022	RICHIESTA Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	ART.6 O.C.180/2024 (***)	RICHIESTA art. 6 c. 2 O.C. 126/2022 e art. 5 comma 2 OC4/2016
	DANNI LIEVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Entro 6 mesi dalla data di inizio - + ECOBONUS = + 6 mesi - + SISMABONUS (miglioramento sismico) = come danni gravi - lavori di importo > 200.000 € = Incrementato di 1 mese ogni 100.000 € fino a max. ulteriori 6 mesi	+90 gg	+2 mesi	per lavori in corso nel 2023, se non intervenuta la revoca del contributo : Max 4 mesi su disposiz. D.L.	per decreti fino al 31/12/2022, se non intervenuta la fine lavori e in assenza di contenzioso Max 8 mesi autorizzata da USR	Sospensione motivata dei lavori anche nel caso di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. NB. La sospensione prevista dall'art.6 comma 2 della O.C.126/2022 deve essere autorizzata dall'USR.

Se si applicano le **disposizioni di maggior favore** del T.U.R.P. → fino a **9 mesi**



TERMINI ESECUZIONE LAVORI **NORME PREVIGENTI** (O.C. 174/2024 – O.C.180/2024)

		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PROROGA (**)				SOSPENSIONE
Prevalente ABITATIVO	PESANTE ABITATIVO	ART. 13 O.C.19/2017 comma 1	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 5 O.C. 80/2019	DISPOSIZIONE art. 6 c. 1 O.C. 126/2022	RICHIESTA Art. 13 c. 2	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	ART.6 O.C.180/2024 (***)	RICHIESTA art. 6 c. 2 O.C. 126/2022 e art.13 comma 3 O.C.19/2017
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*) Se non rispettata: diffida ad adempire entro 60gg (comma 5 art. 13 O.C.19/2017)	Se l'importo dei lavori è: -< € 5.000.000 = 24 mesi -> € 5.000.000 = 30 mesi	+90 gg	+6 mesi	<u>per lavori in corso nel 2023 se non intervenuta la revoca del contributo :</u> Max 8 mesi su disposiz. D.L.	<u>per decreti fino al 31/12/2022, se non intervenuta la fine lavori e in assenza di contenzioso</u> Max 8 mesi autorizzata da USR	Sospensione motivata dei lavori anche nel caso di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. NB. La sospensione prevista dall'art.6 comma 2 della O.C.126/2022 deve essere autorizzata dall'USR.
Prevalente PRODUTTIVO	PESANTE PRODUTTIVO	ART. 15 O.C.13/2017 comma 1	Art. 15 c. 1 O.C. 13/2017, come modificato da art. 14 c. 3 O.C. 111/2020	DISPOSIZIONE art. 6 c. 1 O.C. 126/2022	RICHIESTA Art. 15 c. 2	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	ART.6 O.C.180/2024 (***)	RICHIESTA art. 6 c. 2 O.C. 126/2022 e art.15 comma 3 O.C.13/2017
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Se l'importo dei lavori è: -< € 5.000.000 = 24 mesi -> € 5.000.000 = 30 mesi	+90 gg	+6 mesi	<u>per lavori in corso nel 2023 se non intervenuta la revoca del contributo :</u> Max 8 mesi su disposiz. D.L.	<u>per decreti fino al 31/12/2022, se non intervenuta la fine lavori e in assenza di contenzioso</u> Max 8 mesi autorizzata da USR	Sospensione motivata dei lavori anche nel caso di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. NB. La sospensione prevista dall'art.6 comma 2 della O.C.126/2022 deve essere autorizzata dall'USR.

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. 118/2021 entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

E' possibile richiedere l'applicazione delle disposizioni di maggior favore del TURP ai sensi dell'art.1 della OC131/2023 e s.m.i. → **fino a 9 mesi**

(**) NB:

Ad eccezione della DISPOSIZIONE DI PROROGA ai sensi dell'art.1 della O.C.174/2024, da parte del DL, che può avvenire anche oltre i termini di scadenza, le richieste e disposizioni di proroga devono essere presentate entro i termini di scadenza.

(***) Nel caso in cui sia stata inviata la diffida, va fatta la revoca della diffida. I tempi di proroga si contano dalla data di scadenza della fine lavori. Dopo la scadenza della proroga si procede a nuova diffida ai sensi dell'art.5 comma 3 OC4/2016, art. 15 comma 4bis OC13/2017 e art.13 comma 5 della OC19/2017



TERMINI ESECUZIONE LAVORI T.U.R.P. (O.C. 174/2024)

		TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
		TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA					
		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PROROGA (**)			SOSPENSIONE
Prevalente ABITATIVO, PRODUTTIVO	DANNI LIEVI	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.53 comma 1 T.U.R.P.	RICHIESTA ART. 59 comma 7 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	DISPOSIZIONE ART.53 comma 2 T.U.R.P.
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Entro 6 mesi dalla data di inizio - + ECOBONUS = +6 mesi - + MIGLIORAMENTO SISMICO = come danni gravi - + SISMABONUS (interventi locali) = +6 mesi	+90 gg	+9 mesi	<u>per lavori in corso nel 2023</u> , se <u>non intervenuta la revoca del contributo</u> : Max 4 mesi su disposiz. D.L.	D.L. dispone la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione: ≤ 60gg è comunicata all'USR competente , > 60gg essere autorizzata dall'USR .
							DISPOSIZIONE ART.59 comma 8 T.U.R.P. - Richiesta di sospensione per provvedimenti emanati dalle autorità competenti; - Disposizione di sospensione del DL per sostituzione impresa esecutrice



TERMINI ESECUZIONE LAVORI T.U.R.P. (O.C. 174/2024)

		TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA					
		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PROROGA (**)		SOSPENSIONE	
Prevalente ABITATIVO, PRODUTTIVO	PESANTE ABITATIVO E PRODUTTIVO	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.53 comma 1 T.U.R.P.	RICHIESTA ART. 59 comma 7 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	DISPOSIZIONE ART.53 comma 2 T.U.R.P.
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Se l'importo dei lavori è: - < € 5.000.000 = 24 mesi - € 5.000.000 - € 20.000.000 = 36 mesi - > € 20.000.000 = 48 mesi	+90 gg	+9 mesi	<u>per lavori in corso nel 2023</u> se <u>non intervenuta la revoca del contributo</u> : Max 8 mesi su disposiz. D.L.	D.L. dispone la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione: ≤ 60gg è comunicata all'USR competente , > 60gg essere autorizzata dall'USR .
							DISPOSIZIONE ART.59 comma 8 T.U.R.P.
							- Richiesta di sospensione per provvedimenti emanati dalle autorità competenti; - Disposizione di sospensione del DL per sostituzione impresa esecutice

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art.128 comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

(**) NB:

Ad eccezione della **DISPOSIZIONE DI PROROGA ai sensi dell'art.1 della O.C.174/2024**, da parte del DL, che può avvenire anche oltre i termini di scadenza, le richieste e disposizioni di proroga devono essere presentate entro i termini di scadenza.

(***) Nel caso in cui sia stata inviata la diffida, va fatta la **revoca della diffida**. I tempi di proroga si contano dalla data di scadenza della fine lavori. Dopo la scadenza della proroga si procede a nuova diffida ai sensi dell'art.59 comma 10 del TURP.

EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 DI UMBERTIDE E PIERANTONIO

Le recenti Ordinanze Commissariali

delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023: è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1- bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia

**Decreto n.1 del 28
aprile 2025**

si applica agli immobili situati nei
Riguarda i **territori** dell'intero
Comune di Umbertide in Provincia
di Perugia, dalla frazione di
Sant'Orfeto del Comune di
Perugia, della parte centro-nord
del Comune di Perugia e della
parte ovest del Comune di Gubbio
**interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 9 marzo
2023** con esito B, C e E dalle
schede AeDES, GL-Aedes, A-DC, B-
DP, oggetto di ordinanza di
inagibilità emessa dalla
competente autorità.

Si applica **anche a immobili
distrutti o danneggiati ubicati in
altri Comuni della Regione
interessate**

EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 DI UMBERTIDE E PIERANTONIO

Legge n.69 del 09/05/2025

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 - Articoli da 21-bis a 21-sexies

In vigore dal 14 maggio 2025

Dopo l'[articolo 21](#) sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis (Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dall'[legge 10 marzo 2023, n. 21](#)). - 1. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 677](#), le parole da: “il territorio della regione Marche” fino a: “marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023”;

b) al [comma 678](#), secondo periodo, le parole da: “agli interventi necessari” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli [articoli 1](#), commi 5 e 7,2,3,4, da 5a18, da 30a36,50e50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'[legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), all'[articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dall'[legge 11 settembre 2020, n. 120](#), all'[articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dall'[legge 24 luglio 2018, n. 89](#), e all'[articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dall'[legge 29 dicembre 2021, n. 233](#)”;

c) dopo il [comma 678](#) è inserito il seguente:

“678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata”.

EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 DI UMBERTIDE E PIERANTONIO

DISCIPLINA

si applicano, in via generale,
le disposizioni degli articoli
**2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a
36, 50 e 50-bis**

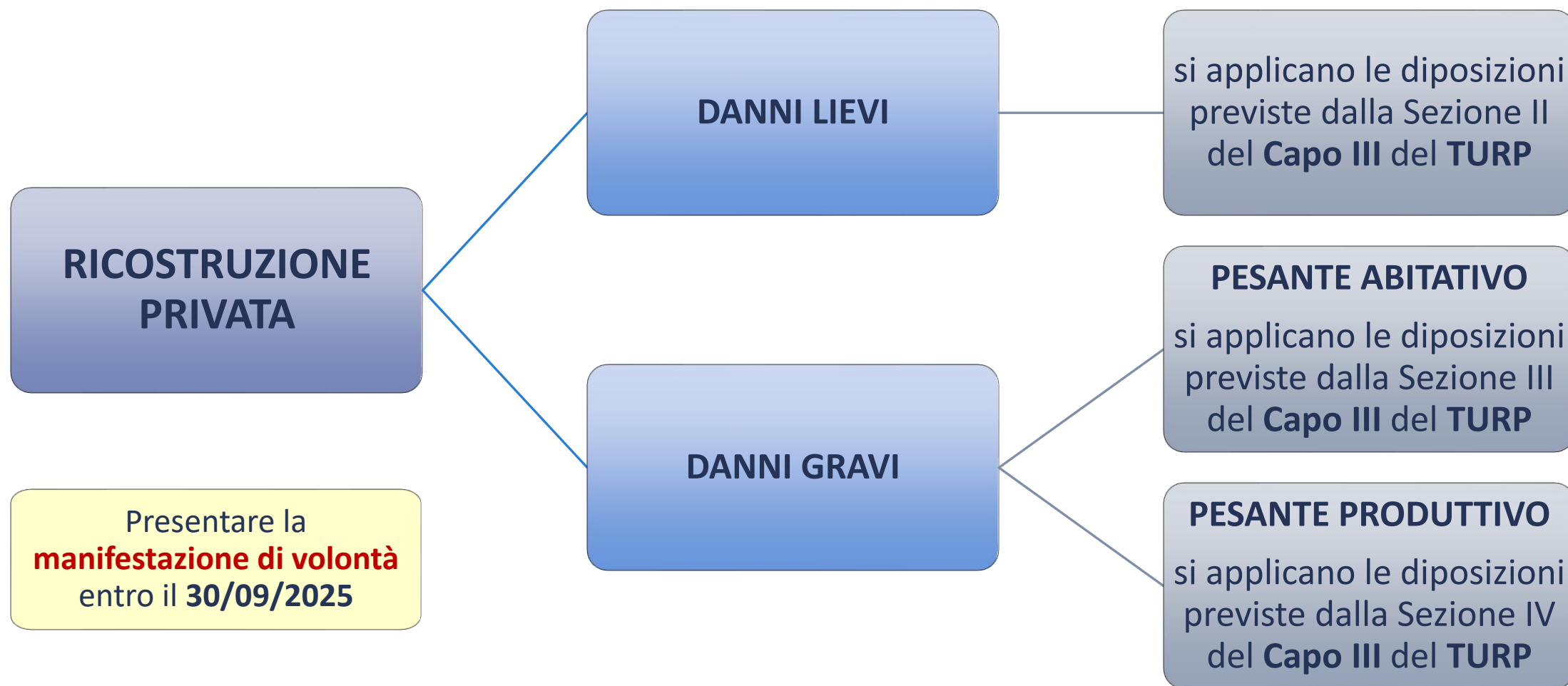
RICOSTRUZIONE PRIVATA

si applicano le disposizioni
presenti nel **TURP**

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

si applica quanto disposto
dagli articoli **14, 14-bis, 15,
15-bis, 15-ter, 16, 17, 17-bis
e 18** della legge speciale
Sisma

EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 DI UMBERTIDE E PIERANTONIO



Per gli edifici in oggetto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. **1-sexies** del **D.L. n.55/2018**.



EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 DI UMBERTIDE E PIERANTONIO



Dichiarazione di Manifestazione di Volontà, a presentare richiesta di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione degli edifici danneggiati, dal sisma del 9 novembre 2022 nella regione Marche e del 9 marzo 2023 nella regione Umbria

ID Dichiarazione: **MV**..... Prot. **nnnnnn** del **gg/mm/aaaa**

1. Dati del Dichiarante

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto (nome)*..... (cognome)*.....
CF*....., nato a*..... provincia* () stato*.....
il*..... residente in (comune)*..... provincia* (), indirizzo*.....
n. civ.*.....
PEC*..... Email*.....
telefono.....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
DICHIAA di avere titolo alla presentazione della Dichiarazione in qualità di: *

- ☐ Soggetto legittimato (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di godimento)
- ☐ Soggetto legittimato (ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. e del DL 189/2016), legale rappresentante della persona giuridica..... P.IVA.....
- ☐ Soggetto delegato (dal proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di godimento)
- ☐ Amministratore di condominio costituito/di fatto (c.f.)
- ☐ Presidente di consorzio (c.f.)
- ☐ Professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo

2. Dichiarazione

Manifesta la volontà a presentare la richiesta di contributo per gli interventi su/i edificio/i, danneggiati per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e della regione Umbria il 9 marzo 2023: *

- ☐ ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, oppure ad uso prevalentemente produttivo ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici abitativi;
- ☐ ad uso produttivo o prevalentemente produttivo.

Relativamente al/i seguente/i edificio/i:

3.1 Dati dell'Edificio/i oggetto dell'intervento

☐ EDIFICIO SINGOLO (in alternativa al punto 3.2) *

sito in (Regione)*..... Provincia* () nel Comune di*..... in via*....., civico*.....

Note: (es. Intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato bifamiliare)

Identificativi catastali: Foglio*:..... Particella/c*:.....

N° Unità Immobiliari* n. Di cui:

- ☐ n. u.l. gode/no di Contributo Autonomia Sistemazione (CAS)
- ☐ n. u.l. gode/no di Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)

Sup. Complessiva* Mq.

Identificativi AeDES:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Identificativi FAST:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Ordinanza di inagibilità/inutilizzabilità n. del _ _ _ _ _
(* Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Fast/Ordinanza))
Livello operativo presunto*: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4

Importo presunto intervento edilizio (I.c.)* €

N.B. Il sistema propone di default un importo che tiene conto dei Costi Parametrici di base, al netto di maggiorazioni ed incrementi (vedi Paragrafo 2.1.1 del Manuale – Manifestazione di volontà). Resta ferma la facoltà per il Dichiarante, di modificare tale importo sia in aumento che in diminuzione, in ragione degli incrementi e/o decrementi previsti dalle Ordinanze. Si precisa infine che l'importo presunto dell'intervento edilizio, è reso al solo fine di procedere ad un censimento più puntuale delle risorse finanziarie necessarie e pertanto hanno valore esclusivamente ai fini statistici non determinando alcun diritto in capo al Dichiarante

3.2 Dati dell'Edificio/i oggetto dell'intervento

☐ INTERVENTO UNITARIO/AGGREGATO (in alternativa al punto 3.1) *

sito in (Regione)*..... Provincia* () nel Comune di*..... in via*....., civico*.....

Note: (es. Intervento di demolizione e ricostruzione Aggregato n.)

EDIFICIO N. 1

Identificativi catastali: Foglio*:..... Particella/e*:.....

N° Unità Immobiliari* n. Di cui:

- ☐ n. u.l. gode/no di Contributo Autonomia Sistemazione (CAS)
- ☐ n. u.l. gode/no di Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)

Sup. Complessiva* Mq.

Identificativi AeDES:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Identificativi FAST:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Ordinanza di inagibilità/inutilizzabilità n. del _ _ _ _ _
(* Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Fast/Ordinanza))
Livello operativo presunto*: ☐ L1

- ☐ L2
- ☐ L3
- ☐ L4

Importo presunto intervento edilizio (I.c.)* €

N.B. Il sistema propone di default un importo che tiene conto dei Costi Parametrici di base, al netto di maggiorazioni ed incrementi (vedi Paragrafo 2.1.1 del Manuale – Manifestazione di volontà). Resta ferma la facoltà per il Dichiarante, di modificare tale importo sia in aumento che in diminuzione, in ragione degli incrementi e/o decrementi previsti dalle Ordinanze. Si precisa infine che l'importo presunto dell'intervento edilizio, è reso al solo fine di procedere ad un censimento più puntuale delle risorse finanziarie necessarie e pertanto hanno valore esclusivamente ai fini statistici non determinando alcun diritto in capo al Dichiarante

EDIFICIO N. 2 *(Ripetere per ogni Edificio interessato da intervento unitario)

Identificativi catastali: Foglio*:..... Particella/e*:.....

N° Unità Immobiliari* n. Di cui:

- ☐ n. u.l. gode/no di Contributo Autonomia Sistemazione (CAS)
- ☐ n. u.l. gode/no di Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)

Sup. Complessiva* Mq.

Identificativi AeDES:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Identificativi FAST:
ID SCHEDA:..... oppure Id. Sopraluogo: Squadra _ _ _ _ _ Scheda n. _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ Esito
Ordinanza di inagibilità/inutilizzabilità n. del _ _ _ _ _
(* Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Fast/Ordinanza))
Livello operativo presunto*: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4

Importo presunto intervento edilizio (I.c.)* €

N.B. Il sistema propone di default un importo che tiene conto dei Costi Parametrici di base, al netto di maggiorazioni ed incrementi (vedi Paragrafo 2.1.1 del Manuale – Manifestazione di volontà). Resta ferma la facoltà per il Dichiarante, di modificare tale importo sia in aumento che in diminuzione, in ragione degli incrementi e/o decrementi previsti dalle Ordinanze. Si precisa infine che l'importo presunto dell'intervento edilizio, è reso al solo fine di procedere ad un censimento più puntuale delle risorse finanziarie necessarie e pertanto hanno valore esclusivamente ai fini statistici non determinando alcun diritto in capo al Dichiarante

Importo presunto **complessivo** intervento edilizio Edif. 1 + Edif. nn (I.c.)* €

*Dati obbligatori

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (General Data Protection Regulation -GDPR), di aver preso visione dell'informativa presente alla pagina <https://sisma2016.gov.it/qedisi/privacy.pdf> e di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE